
LE IMPRESE DI SMALTIMENTO OTRif/ROTRif e LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN TICINO

1° incontro informativo

giovedì, 26 marzo 2015

10.00 – 12.00

Aula Magna Stabile Amministrativo 3, Bellinzona

Relatori:

Daniele Zulliger
Capo Ufficio

Loris Palà
Collaboratore tecnico



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione Ambiente

Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI)

Programma

- **Saluto del Direttore del DT, On. Claudio Zali**
- **Le imprese di smaltimento OTRif/ROTRif in Ticino**
- **La nuova Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) e le basi legali a livello cantonale**
- **L'autorizzazione cantonale OTRif/ROTRif**
- **L'apprendista riciclatrice/ore AFC**
- **Domande / riflessioni**

Le imprese di smaltimento OTRif/ROTRif in Ticino (1)

- Le imprese di smaltimento rifiuti in possesso di un'autorizzazione cantonale ai sensi dell'OTRif/ROTRif in Ticino sono **41**

- L'elenco aggiornato è consultabile ai link:
www.veva-online.ch oppure www.rifiuti.ch

- Personale impiegato (situazione 2014):
 - ~600 posti di lavoro fissi
 - ~ 60 posti di lavoro temporanei
 - 4 apprendisti riciclatori diplomati
 - 7 apprendisti riciclatori in formazione

Le imprese di smaltimento OTRif/ROTRif in Ticino (2)

Il totale dei rifiuti trattati dalle imprese è stato di oltre **500'000 ton**
(situazione 2013)

...di cui:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| ➤ Rifiuti edili minerali | ~250'000 ton |
| ➤ Raccolte separate trattate: | ~145'500 ton |
| ➤ Rifiuti urbani non riciclabili: | ~ 60'550 ton |
| ➤ Rifiuti speciali(rs): | ~ 15'000 ton |
| ➤ Legno usato (rc): | ~32'000 ton |
| ➤ Pneumatici usati (rc): | ~2'350 ton |
| ➤ | |

La nuova Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR (1)

Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR): la revisione generale

- Programma lavori

- Inizio lavori : 2008
- Consultazione presso i Cantoni: luglio 2014
- Approvazione da parte del Consiglio Federale: dicembre 2015
- Entrata in vigore: inizio 2016

La nuova Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR (2)

Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR): **alcune novità**

➤ *Art 6:* Resoconto

I Cantoni allestiscono ogni anno un elenco delle quantità di rifiuti smaltiti sul loro territorio e un elenco degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, presenti sul loro territorio, nei quali vengono smaltiti ogni anno più di 100 ton di rifiuti. Gli elenchi sono accessibili al pubblico.

(Il presente articolo può ancora essere sottoposto a modifiche)

➤ *Art 28 cpv.2:* Gestione

I detentori di impianti per lo smaltimento dei rifiuti nei quali vengono smaltiti ogni anno più di 100 ton di rifiuti devono allestire un regolamento operativo contenente in particolare l'elenco degli obblighi del personale e specificarvi i requisiti che deve soddisfare la gestione degli impianti.

Il regolamento è sottoposto all'autorità per approvazione.

(Il presente articolo può ancora essere sottoposto a modifiche)

Basi legali a livello Cantonale (1)

Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005

Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali

- **Art. 6 cpv.1** I Comuni **sono tenuti** ad organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti (art. 6 e 8 OTR):
 - Ingombranti combustibili
 - Carta e cartone
 - Vetro
 - Ferro minuto, latta ed alluminio
 - Ingombranti metallici
 - Rifiuti speciali come pile, batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici
 - Rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno

Basi legali a livello Cantonale (2)

Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005

Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali

● **Art. 6 cpv.2** I Comuni **possono** organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti:

- Tessili e scarpe
- Bottiglie per bevande in PET
- Rifiuti speciali come tubi fluorescenti
- Rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso

Basi legali a livello Cantonale (3)

Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005

Obbligo di consegna all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR)

- **Art. 6a** Riservate le disposizioni del diritto federale, tutti i rifiuti urbani non riciclabili, quelli ad essi assimilabili, nonché quelli artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani, siano essi detenuti da enti pubblici o da privati, **devono** essere consegnati all'Azienda cantonale dei rifiuti, secondo le modalità definite da quest'ultima.

Basi legali a livello Cantonale (4)

Regolamento di applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 20 luglio 2007

Capitolo terzo

Autorizzazioni per la gestione di impianti di smaltimento

- **Art. 6** Possono ricevere rifiuti speciali (rs) o altri rifiuti soggetti a controllo (rc) soltanto le imprese che beneficiano di un'**autorizzazione cantonale** ai sensi dell'OTRif.

Autorizzazione Cantonale ai sensi dell'OTRif/ROTRif (1)

Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (stato al 1° gennaio 2010)

- **Rifiuti speciali (rs)**
 - Batterie, accumulatori, solventi, vernici, collanti,...
- **Rifiuti soggetti a controllo (rc)**
 - Pneumatici fuori uso, legname usato, apparecchi elettrici,...
- **Altri rifiuti**
 - Carta/cartone, vetro, ingombranti combustibili non riciclabili,...

Autorizzazione Cantonale ai sensi dell'OTRif/ROTRif (2)

URSI		Bellinzona	XX XXX XXXX
Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento del territorio			

2

La Divisione dell'ambiente

visti gli artt. 30, 30b e 30f della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPamb) del 7 ottobre 1983, gli artt. 8, 10 e 37 dell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005, gli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007 e l'Ordinanza DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18.10.2005 (OLTRif);

preso atto della richiesta del XX.XX.XX nella quale la ditta XXX di XXX richiede l'autorizzazione a ricevere e trattare rifiuti speciali (rs), rifiuti soggetti a controllo (rc) e altri rifiuti all'interno del sedime aziendale sito sul mappale n. XXX RFD di XXX;

ritenuto che l'impresa è in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente;

su proposta della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS),

d e c i d e:

1. Alla ditta XXX, Via XXX, XXX XXX, con responsabile per quanto attiene al settore dei rifiuti il signor XXX, viene rilasciata

l'autorizzazione ad accettare rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc)

alle condizioni sotto elencate.

2. Premesse dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata in base alla documentazione e ai piani inoltrati. Il beneficiario è responsabile della veridicità di tali dati.

3. Condizioni di accettazione

La presente autorizzazione dà diritto al beneficiario di accettare i rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo citati ai punti 3.1 rispettivamente 3.2 alle quantità massime in deposito indicate e rispettando i metodi di smaltimento elencati. Per gli altri rifiuti valgono le condizioni specificate al punto 3.3.

NB: piccole modifiche dell'elenco dei codici specificati sotto 3.1 e 3.2 (ad esempio aggiunta di un codice) possono essere autorizzate dalla SPAAS attraverso la pubblicazione del rispettivo codice in veva-online e senza procedere all'aggiornamento della presente autorizzazione scritta. In ogni caso fa stato l'elenco dei codici pubblicati in veva-online.

3.1 Rifiuti speciali (rs)

Codice OLRif	Descrizione	Quantità mass in deposito (t)	Metodo di smaltimento

R XXX:

3.2 Rifiuti soggetti a controllo (rc)

Codice OLRif	Descrizione	Quantità mass in deposito (t)	Metodo di smaltimento

R XXX

3.3 Altri rifiuti

Altri rifiuti che non siano soggetti a controllo o speciali possono essere accettati dalle ditte senza un'autorizzazione ai sensi dell'OTRif. Fa stato l'elenco pubblicato nella "Guida svizzera allo smaltimento dei rifiuti" (www.rifiuti.ch).

3.4 Registrazione dei rifiuti accettati

Rifiuti speciali (rs)

Il beneficiario può accettare rifiuti speciali, unicamente se questi sono accompagnati dai moduli di accompagnamento previsti dall'OTRif o alternativamente sono iscritti sugli appositi moduli di accompagnamento collettivi per rifiuti speciali. Esso è inoltre tenuto a notificare ogni ritiro di rifiuti speciali tramite le liste dei rifiuti speciali accettati (LRSA). Le notifiche devono essere effettuate entro 30 giorni, a decorrere dal trimestre in corso, all'Ufficio gestione rifiuti in modo elettronico tramite il programma veva-online (www.veva-online.ch).

5.0170



Autorizzazione Cantonale ai sensi dell'OTRif/ROTRif (2)

3

Rifiuti soggetti a controllo (rc)

Il beneficiario deve fornire ogni anno all'autorità cantonale le indicazioni relative alle quantità annue complessive dei vari tipi di rifiuti ricevuti e trasferiti con relativi metodi di smaltimento. Le notifiche devono essere effettuate entro il 31 gennaio di ogni anno all'Ufficio gestione rifiuti **in modo elettronico** tramite il programma **veva-online** (www.veva-online.ch).

Altri rifiuti

Il beneficiario deve fornire ogni anno all'autorità cantonale le indicazioni relative alle quantità annue complessive dei vari tipi di rifiuti ricevuti e trasferiti. Le notifiche devono essere effettuate entro il 31 gennaio di ogni anno all'Ufficio gestione rifiuti **in modo elettronico** tramite il programma **Abfallinfo** (www.mpsecure.ch/abfallinfo/login.aspx).

4. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a:

- tollerare i controlli, le indagini e le ispezioni (anche senza preavviso) operati dalle Autorità cantonali e comunali e dei loro ausiliari;
- notificare immediatamente al Comune e alla SPAAS ogni modifica avvenuta nell'impresa, in particolare relativa ai metodi di trattamenti, ai macchinari, al personale, ecc.;
- Allarmare tempestivamente gli enti di primo intervento (tel. 117, 118, 144) ed attuare le necessarie misure di ritenzione in caso di incidente chimico. Allarmare immediatamente la SPAAS quando invece sussistono delle situazioni che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per l'ambiente;
- sostenere i costi d'esecuzione dei controlli dell'autorità o dei suoi ausiliari;
- prestare la massima diligenza imposta dalle circostanze nelle attività di ricezione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti (rs+rc), tenendo conto, in particolare, della compatibilità chimica degli stessi;
- consegnare all'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR), direttamente o per il tramite di imprese di smaltimento, tutti i rifiuti urbani non riciclabili, quelli ad essi assimilabili, nonché quelli artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani (ROTR art. 6a).

5. Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, qualora:

- il beneficiario ha commesso delle gravi infrazioni alla legislazione ambientale o ha violato una o più condizioni dell'atto di autorizzazione;

4

- i rifiuti speciali o soggetti a controllo sono stati trattati o smaltiti in modo non conforme ai metodi stabiliti o consegnati a imprese di smaltimento non autorizzate;
- sono stati diluiti o miscelati rifiuti speciali senza l'apposita autorizzazione;
- il beneficiario ha accettato rifiuti speciali o soggetti a controllo non contemplati nell'atto di autorizzazione;
- le quantità limite di rifiuti speciali e soggetti a controllo in deposito stabilite dall'autorizzazione sono state superate;
- il beneficiario ha ommesso ripetutamente di inoltrare le necessarie notifiche.

La revoca dell'autorizzazione è immediatamente esecutiva e non conferisce al beneficiario alcun diritto di risarcimento o indennizzo di qualsiasi natura. Restano riservate le sanzioni penali previste dalla LPAmb e dalla LPAc.

6. Periodo di validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida sino al **31 dicembre 20XX**. **Almeno 3 mesi prima della decorrenza di questo termine, il beneficiario deve inoltrare una domanda di rinnovo scritta alla SPAAS**, corredata dai documenti previsti dall'art. 14 cpv 2 ROTRif.

7. Responsabilità

Il beneficiario è responsabile a titolo esclusivo per ogni danno provocato a terzi o all'ambiente derivante dalla ricezione, dal trattamento o dallo stoccaggio dei rifiuti speciali o soggetti a controllo.

8. Licenza edilizia

La ditta XXX, XXX è abilitata, sulla base della **licenza edilizia n. XX del XXX**, rilasciata dal Comune di XXX, **allo stoccaggio, al trattamento e al commercio di rifiuti**.

9. Garanzia

L'impresa ha stipulato con la XXX in data XX.XX.20XX, **una garanzia bancaria di CHF XXX** (valida fino al XX.XX.20XX), **a favore dello Stato**, Dipartimento del territorio – Sezione protezione aria, acqua e suolo, per la **copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti (rs+rc) in caso di cessazione dell'attività** o di estinzione dell'autorizzazione.

10. Tasse



Autorizzazione Cantonale ai sensi dell'OTRif/ROTRif (2)

5

La tassa di autorizzazione (art. 9 ROTRif) è fissata in fr. XXX.-, pagabili alla ricezione della relativa fattura. Per le spese di decisione, viene inoltre percepita una tassa amministrativa di fr. 100.-.

11. Ricorso

Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione. L'eventuale ricorso non avrà effetto sospensivo.

12. Intimazione (per raccomandata)

XXX, Via XXX, XXX XXX

13. Comunicazione

Municipio di XXX
Ufficio federale dell'ambiente UFAM, Berna
Ufficio rifiuti e siti inquinati, Residenza
Ufficio dei servizi tecnico amministrativi della SPAAS, Residenza
Azienda cantonale dei rifiuti (ACR), Giubiasco

PER LA DIVISIONE DELL'AMBIENTE

Il Direttore della Divisione ambiente

Il Capo della Sezione protezione aria,
acqua e suolo

Dr. Moreno Celio

Ing. Giovanni Bernasconi



Apprendista Riciclatrice/ore AFC (1)

Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR):
alcune novità

● Art. 8: Formazione

²La formazione e il perfezionamento dei detentori e del personale di impianti nei quali vengono smaltiti ogni anno più di 100 ton di rifiuti devono vertere di volta in volta sullo stato della tecnica nell'ambito delle tecnologie applicabili allo smaltimento dei rifiuti.

(Il presente articolo può ancora essere sottoposto a modifiche)



Apprendista Riciclatrice/ore AFC (2)



Contatti e link utili:

Associazione di riferimento
www.r-suisse.ch

Ispettore apprendisti
Capo perito esaminatori
Sig. Giacomo Bassanini
Tel: 079 703 78 05
giacomo.bassanini@edu.ti.ch

Ufficio dei rifiuti e siti inquinati
www.ti.ch/rifiuti
(sezione formazione-informazione)

Congresso annuale Swiss Recycling




Congrès des communes sur le recyclage 2015

La nouvelle OTD: qu'est-ce qui change pour
les communes?

Recyclage des matières plastiques et déchets
biogènes

16 janvier 2015 à Bienne
Palais des congrès



Vi ringraziamo per l'attenzione



PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati

Stabile Amministrativo 3

Via F. Zorzi 13

CH-6501 Bellinzona

091 814 29 70/1

daniele.zulliger@ti.ch

loris.pala@ti.ch

www.ti.ch/rifiuti